

Delli Zotti Daniele

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Nato a Tolmezzo (UD), il 18.10.1968, Residente in Via Roma n. 1/A - 33020 Treppo Carnico (UD);

Codice Fiscale. DLL DNL 68R18L 195K – Partita Iva 02420150308

Studio : Vicolo Repetella 16 - 33100 Udine

Tel. (0432) 510039 - (0432) 501658 - Fax (0432) 507806 E – Mail dellizotti@destesrl.it

COMUNE DI NIMIS

Provincia di Udine



PARERE n. 30 del REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: *Certificazione ai sensi art. 32 CCRL Regione FVG del 15/10/2018*

Il sottoscritto dott. Daniele Delli Zotti in veste di revisore del Comune di cui in epigrafe

ESAMINATA

La documentazione trasmessagli in data [15.12.2021](#)

RICHIAMATI

- L'art. 32, del CCRL 2016-2018 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 15/10/2018 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- L'art. 32, c. 6, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che alcune voci stipendiali (es. turnazione, indennità varie, ecc.) precedentemente imputate in tutto o in parte a fondo, dal 2018 sono imputate a carico del bilancio;
- L'art. 32, c. 7, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che le indennità ora a carico del bilancio, escluso salario aggiuntivo e lavoro straordinario, non possano superare il corrispondente stanziamento dell'anno 2016 con facoltà di incremento, a determinate condizioni ivi previste, fino a una percentuale massima del 25%;

RICORDATO

- l'art. 32, c. 12, del CCRL 2016-2018 che prevede che l'Organo di Revisione debba certificare la costituzione del Fondo e la quantificazione delle risorse da destinare alle voci stipendiali ora a carico del bilancio comunale;
- Il comma 11 del sopra citato art. 32 il quale testualmente recita *“Tenuto conto della natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all'art. 12, commi 6 e seguenti della legge regionale 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018-2020, l'incremento dell'ammontare delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile”*;

RICHIAMATA

- la L.R. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”;
- la Circolare della Regione FVG n.0024287 del 01/10/2021 che ridefinisce l'importo annuo per dipendente equivalente – risorse variabili di cui all'art. 32 c. 1 del CCRL 15.10.2018 a decorrere dal 1.1.2021 in € 586,00;
- la legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18 che abolisce il limite al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75);

VISTO

L'accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e 11, del CCRL 15/10/2018 del personale non dirigente del Comparto Unico, sottoscritto il 30/9/2021 nelle more della conclusione delle trattative per il rinnovo del CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico per il triennio normativo 2019/2021;

ATTESO CHE

Con tale accordo è stato definito l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018 – a decorrere dal 01.01.2021 – nella misura di euro 586,00 al fine di acconsentire agli enti la costituzione del Fondo per l'anno 2021, seppure in forma provvisoria;

VISTA

La determina del Responsabile Finanziario con la quale:

- E' stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali;
- Sono state evidenziate le risorse da destinare alle voci stipendiali costituenti salario accessorio ora a carico del bilancio comunale;

RICHIAMATI:

- L'art 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 che dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (...), di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*, norma che viene considerata di contenimento e coordinamento della spesa pubblica non derogabile se non da espressa disposizione speciale;
- L'art. 32, c. 1, del CCRL che dispone che il rispetto del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D. Lgs 75/2017 viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12, c. 6 e seguenti della L.R. 37/2017;

CONSIDERATO

- Che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.
- Che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, *"attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015"*;

- Che pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- Che in particolare, per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia stabilito con delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 14/12/2020;

RILEVATO

Che a decorrere dall'esercizio 2021 la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle indennità fuori fondo può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 32 del CCRL 2016-2018 senza tenere conto del limite del salario accessorio 2016 a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

VERIFICATO

- Che nella determina n. 38 il Responsabile finanziario dell'ente ha quantificato in euro 20.082,56 l'importo complessivo del fondo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio 2021 e delle altre voci stipendiali costituenti salario accessorio fuori fondo,

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
		A	917,00	0,00
	5	B	1.016,00	5.080,00
	1	C	1.177,00	1.177,00
	2	D	2.271,00	4.542,00
		PLS	1.012,00	0,00
	1	PLA	1.124,00	1.124,00
		PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	9			11.923,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3

d) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

	2.885,56
	2.885,56

Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI dopo sottoscrizione interpretazione autentica del 30.09.2021	
	0	A	586,00	0,00
	5	B	586,00	2.930,00
	1	C	586,00	586,00
	2	D	586,00	1.172,00
	0	PLS	586,00	0,00
	1	PLA	586,00	586,00
	0	PLB	586,00	0,00
	0	PLC	586,00	0,00
	0	FA	586,00	0,00
	0	FB	586,00	0,00
	0	FC	586,00	0,00
	9			5.274,00
	-			

- Che nella propria relazione tecnica il responsabile del servizio finanziario dell'ente dimostra la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;
- Che le indennità di cui all'art. 32, c. 6, non superano il corrispondente valore dell'esercizio 2016;

VERIFICATO

che la spesa relativa alla costituzione del fondo per l'anno 2021 è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023 al capitolo 2488, per l'importo di euro 23.808,56 (al netto FPV) e, altresì, per le indennità fuori fondo come di seguito evidenziato:

Descrizione	2016	Bilancio prev 2021	differenza 2016
Indennità di rischio	720,00	710,00	-10,00
maneggio valori	60,00		-60,00
Indennità specifica	258,24	129,12	-129,12
Indennità anagrafe	600,00	600,00	0,00
TOTALE	1.638,24	1.439,12	-199,12

Descrizione	anno 2016	Stanziato	Delta 2016	Erogabile
Totale indennità a bilancio	1.638,24	1.439,12	-199,12	1.439,12
Salario aggiuntivo	6.368,84	8.538,16	2.169,32	8.538,16
Totale indennità erogabili	8.007,08	9.977,28	1.970,20	9.977,28

CERTIFICA

- Che il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di cui in epigrafe e le altre voci stipendiali destinate alle indennità ex art. 32 c. 6 sono stati quantificati sulla base di quanto indicato all'art. 32 del CCRL;
- Che l'importo così determinato consente all'ente di rispettare il vincolo di cui all'art. 22 L.R. 18/2015 (sostenibilità della spesa di personale).

Udine, 16.12.2021

Il Revisore Unico

Dott. Daniele Delli Zotti



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to read 'D. Delli Zotti', written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text 'UNIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI UDINE - N. 422 Albo' and a central emblem. The signature is written in a cursive style, with the last part of the name 'ile' being clearly visible.